

Prot. 784/2026 (6.9)

Ordinanza N.3/2026

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006. Gestione del centro di raccolta comunale sito in Marudo. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento del centro comunale di raccolta.

Premesso che:

- Il Comune di Marudo dispone di un centro di raccolta, funzionante già da anni in via Vignazze;
- La suddetta area, trattandosi di area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee di rifiuti contribuisce al miglioramento degli obiettivi diretti all'incremento della raccolta differenziata;
- Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08.04.2008 ha provveduto ad emanare in forza alla delega contenuta all'art.183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ..."
- Con D.M. 13.05.2009 pubblicato sulla Gazzetta del 18.07.2009 n. 165 è stato integrato e modificato il D.M. 08.04.2008 di cui sopra, prevedendo, tra l'altro, che i centri di raccolta si conformino alle disposizioni del decreto medesimo nel termine dei 6 mesi successivi alla sua pubblicazione, termine prorogato al 30/06/2010 dall'art. 8 comma 4/ter del D.L. 30/12/2009 n. 194;
- Entro tale termine si sarebbe dovuto procedere all'adeguamento del citato centro di raccolta per quanto non completamente corrispondente ai nuovi requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.M. succitato;
- L'attuale area attrezzata è parte integrante ed imprescindibile del sistema di raccolta differenziata in atto.

Dato atto che il centro di raccolta è stato realizzato al fine di ridurre i costi e le quantità dei rifiuti da smaltire in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, nonché promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili;

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha da tempo attivato un procedimento per la realizzazione di un nuovo Centro Raccolta Rifiuti ponendolo quale obbligo convenzionale a carico degli interventori del Piano d'Ambito Produttivo di natura esogena approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2013;

Accertato che la nuova struttura sorgerà su un sedime fin ora occupato dalla società Lodigiana Maceri, e che a causa delle circostanze descritte negli atti di proroga la realizzazione di tale struttura non è ancora stata ultimata;

Verificato che i lavori per lo spostamento della citata azienda sono terminati e l'attività della stessa si è già quasi totalmente spostata sulla nuova area;

Considerato che entro il 2026 il nuovo centro raccolta rifiuti sarà ultimato,

Considerato che le opere per adeguare l'attuale centro di raccolta costituirebbero una spesa ingiustificata vista l'ormai prossima realizzazione di una nuova struttura.

Ritenuto che, nelle more dell'esecuzione delle predette opere, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, è urgente necessità procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti quali indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale,

Considerato che:

- Il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso in specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario al completamento della realizzazione del nuovo Centro di raccolta comunale;
- nelle more dell'esecuzione dei suddetti interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura del centro di raccolta;
- La predetta temporanea chiusura del Centro di raccolta porterebbe senza dubbio ad un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, in quanto la mancanza di un sito deputato al conferimento di determinate tipologie di rifiuto che per loro stessa natura non sono smaltibili se non in luoghi allo scoperto deputati, facilita il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi con possibile contaminazione dei corsi d'acqua, del suolo e dispersione in atmosfera di sostanze potenzialmente pericolose;
- Oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel centro di raccolta;

- In forza delle considerazioni che precedono è preferibile, da un punto di vista igienico-sanitario ed ambientale mantenere in attività l'attuale centro di raccolta di Marudo, rispetto alla sua chiusura, anche temporanea, in quanto detto centro risulta comunque custodito ed assoggettato a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;
- L'attuale stato di fatto del centro di raccolta comunque garantisce ampiamente le principali condizioni e requisiti tecnici prescritti;
- Che negli ultimi mesi sono comunque state fatte manutenzioni al verde della struttura.

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie – avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura del Centro di raccolta comunale, per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 08.04.2008 sopracitato e s.m.i. – rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso in specie;

Dato atto che, in particolare, il contenuto derogatorio della presente ordinanza si concretizza nella parziale e limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 08.04.2008, tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto Centro sino al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Centro di raccolta;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio nel sito web del Comune;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:

- 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa e qui richiamate, il protrarsi in attività del Centro di raccolta di Marudo fino al 31/12/2026 e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Al soggetto gestore del Centro di raccolta: l'adempimento della presente ordinanza;

Alle Forze di Polizia è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

La tempestiva comunicazione del presente provvedimento al soggetto gestore al fine di una sua immediata ottemperanza;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 23/03/2026

Il Sindaco
Ing. Selene Pravettoni

Documento firmato digitalmente